

Codice A1817A

D.D. 4 novembre 2015, n. 3106

Nulla osta ai soli fini idraulici per i lavori di posa temporanea di una zattera galleggiante in area a lago sul Lago Maggiore in Comune di Belgirate (VB) antistante l'area censita al N.C.T. mapp.li 303 del Fg. 4. Richiedente: Sig. Intriери Gino in qualità di Presidente della ditta "Il Sciatt Subacque Tecnica Belgirate".

In data 16/10/2015 con nota protocollo n° 3604 (prot. di ricevimento n. 53754/A1817A del 23/10/2015) il Sig. INTRIERI GINO in qualità di Presidente della Ditta "Il Sciatt Subacque Tecnica Belgirate", ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza per i lavori di posa temporanea di una zattera galleggiante in area a lago sul Lago Maggiore in Comune di Belgirate (VB) antistante l'area censita al N.C.T. mapp.li 303 del Fg. 4.

All'istanza sono allegati gli elaborati grafici a firma dell'Arch. M. Margaroli in base ai quali è prevista la posa temporanea di una zattera galleggiante.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati trasmessi la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

determina

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché al Sig. INTRIERI GINO in qualità di Presidente della Ditta "Il Sciatt Subacque Tecnica Belgirate", possa essere rilasciata l'autorizzazione per la posa temporanea di una zattera galleggiante in area a lago sul Lago Maggiore in Comune di Belgirate (VB) antistante l'area censita al N.C.T. mapp.li 303 del Fg. 4.

Le opere consistenti nella posa di una zattera galleggiante accanto, ma non vincolata, ad altro pontile presente davanti alla banchina del lungolago di Belgirate dovrà essere effettuata nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all'istanza in questione che, debitamente vistato da quest'Ufficio, viene restituito al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del Sig. Intriери Gino ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;

2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazione intensità, direzione, etc. del vento) inoltre, dovrà essere evitato o tenuto in considerazione nelle verifiche progettuali l' accidentale scontro con il pontile galleggiante esistente;

3) i sistemi di ancoraggio della zattera dovrà essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago inoltre dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;

4) gli ancoraggi dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati;

5) il Sig. INTRIERI GINO è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;

6) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);

7) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'attuazione dell'opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole